

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 20 settembre 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 dicembre 1982¹ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1

¹ Sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali i dipendenti occupati a tempo parziale, che lavorano presso un datore di lavoro almeno per otto ore alla settimana.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

20 settembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

¹ RS 832.202